



*Al Ministro della cultura*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*

**Disposizioni attuative dell'articolo 90 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure a sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore, per l'anno finanziario 2022**

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*” e, in particolare, gli articoli 71-septies e 71-octies;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante “*Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

VISTO l'articolo 8 del decreto legislativo 17 marzo 2017, n. 35, recante “*Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno*” che determina i requisiti di cui devono disporre gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'articolo 90, comma 1, il quale prevede che “[...] la quota di cui all'articolo 71-octies, comma 3-bis, dei compensi incassati negli anni 2020 e 2021 ai





*Al Ministro della cultura  
di concerto con  
il Ministro dell'economia e delle finanze*

*sensi dell'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, è destinata al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633” e comma 2, il quale prevede che “Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze [...] sono stabiliti i requisiti per l'accesso al beneficio, anche tenendo conto del reddito dei destinatari, nonché le modalità attuative della disposizione di cui al comma 1”;*

VISTO l'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” il quale prevede che “*I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”;*

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive modificazioni, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2020 recante “*Disposizioni attuative dell'articolo 90 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*”;





*Al Ministro della cultura*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*

RILEVATO che, per l'anno 2021, la quota di cui all'articolo 71-*octies*, comma 3-*bis*, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dei compensi incassati per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, è pari a 12.607.575,00 euro;

TENUTO CONTO del parere della VII Commissione permanente della Camera dei Deputati, reso nella fase di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020, che invita a destinare le risorse di cui all'articolo 90 del predetto decreto-legge prioritariamente agli autori e agli artisti interpreti ed esecutori;

DECRETA

Art. 1

*(Oggetto)*

1. Il presente decreto stabilisce le modalità per la ripartizione e l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 90, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a favore degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente (di seguito anche "OGC/EGI") di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e all'articolo 8 del decreto legislativo 17 marzo 2017, n. 35, a valere sulla quota di cui all'articolo 71-*octies*, comma 3-*bis*, della predetta legge n. 633 del 1941, dei compensi incassati nell'anno 2021, ai sensi dell'articolo 71-*septies* della medesima legge, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, ivi comprese le risorse rese disponibili nello stesso anno.

Art. 2

*(Ripartizione delle risorse)*

1. La quota di cui all'articolo 71-*octies*, comma 3-*bis*, della legge n. 633 del 1941, dei compensi incassati nell'anno 2021, ai sensi dell'articolo 71-*septies* della medesima legge, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, pari a 12.607.575,00 euro è così ripartita:

- a) il 45 %, pari a euro 5.673.408,75 è destinato agli autori;
- b) il 45 %, pari a euro 5.673.408,75 è destinato agli artisti interpreti ed esecutori;
- c) il 10 %, pari a euro 1.260.757,50 è destinato ai lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli OGC/EGI (di seguito "mandatari").





*Al Ministro della cultura*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*

Art. 3

*(Risorse destinate agli autori)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, il beneficio è riconosciuto a soggetti maggiorenni, residenti in Italia alla data del presente decreto e percettori di reddito soggetto a tassazione in Italia in possesso dei seguenti requisiti, riferiti all'anno 2020:
  - a) reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro;
  - b) reddito autorale per almeno il 20% del reddito complessivo e comunque non inferiore a 1.000 euro.
2. Ai beneficiari è riconosciuto un contributo di entità pari al 50% del reddito autorale liquidato nel 2020, per un importo massimo di euro 4.000,00 e fatto salvo quanto previsto dal comma 7.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i soggetti interessati presentano alla Società italiana autori e editori (di seguito, "SIAE") apposita domanda, secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore generale Biblioteche e diritto d'autore del Ministero della cultura (di seguito, "Ministero") e utilizzando la modulistica al tal fine resa disponibile sul sito istituzionale della SIAE, [www.siae.it](http://www.siae.it) e della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, [www.librari.beniculturali.it](http://www.librari.beniculturali.it).
4. La domanda deve essere corredata da autocertificazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, circa la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e di cui all'articolo 6, comma 1, dalla dichiarazione dei redditi del 2021 riferita all'anno fiscale 2020, da apposita autorizzazione al trattamento dei dati personali e da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Nella domanda va, altresì, indicato se sia stato conferito o meno il mandato per la gestione dei diritti ad un organismo di gestione collettiva, con la relativa denominazione, e le coordinate bancarie ai fini della disposizione del bonifico di cui al comma 8.
5. Entro venti giorni dal termine per la presentazione delle domande, la SIAE trasmette quelle di rispettiva competenza agli altri organismi di gestione collettiva. Nei quindici giorni successivi, la SIAE e gli altri organismi di gestione collettiva riscontrano, con riferimento agli autori di rispettiva pertinenza, il possesso dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento del beneficio, certificano e verificano il reddito autorale. Nel caso di autori non iscritti ad alcuna forma di gestione dei diritti, la verifica dei requisiti è svolta dalla Siae sulla base di quanto indicato nella domanda.
6. Gli organismi di gestione collettiva di cui al comma 5 calcolano il valore teorico del contributo da erogare con riferimento ai singoli autori di rispettiva pertinenza e lo comunicano alla SIAE. La SIAE effettua il calcolo del valore teorico da erogare con riferimento ai singoli autori di propria pertinenza.





*Al Ministro della cultura*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*

7. Sulla base dei contributi teorici di cui al comma 6, la SIAE verifica l'effettiva capienza e, qualora il totale teorico sia superiore alla disponibilità effettiva delle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), provvede al ricalcolo proporzionale per tutti i richiedenti; qualora il totale teorico sia inferiore alla disponibilità effettiva delle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), provvede all'attribuzione in parti uguali delle risorse restanti ai richiedenti con reddito lordo complessivo per l'anno 2020 inferiore a euro 9.000.

8. Decorso il termine per l'eventuale esperimento della procedura di riesame prevista dall'articolo 7, comma 2, la SIAE traferisce agli organismi di gestione collettiva di cui al comma 5 la quota parte delle risorse da assegnare ai beneficiari di rispettiva pertinenza e il beneficio economico è erogato entro i successivi quindici giorni dalla Siae o da altro organismo di gestione collettiva attraverso uno o più bonifici sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda, previa comunicazione all'interessato.

Art. 4

*(Risorse destinate agli artisti interpreti ed esecutori)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, il beneficio è riconosciuto a soggetti maggiorenni, residenti in Italia alla data del presente decreto e percettori di reddito soggetto a tassazione in Italia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) reddito complessivo lordo nell'anno 2020 non superiore a 20.000 euro;
- b) quota minima fatturata per cassa di 100 euro nell'anno 2020, ovvero
- c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), nel caso di artisti rappresentati da OGC/EGI abilitati, aver preso parte, quali interpreti primari o comprimari, ad almeno 4 fonogrammi o 4 puntate di serie televisive o 1 opera cinematografica negli anni 2020 e 2021.

2. Ai beneficiari è riconosciuto un contributo di entità fissa e uguale per ciascun appartenente alla categoria, calcolato dividendo la somma complessiva di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), per il numero totale delle richieste ammesse al beneficio.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i soggetti interessati presentano alla Siae apposita domanda, secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore generale Biblioteche e diritto d'autore del Ministero della cultura e utilizzando la modulistica al tal fine resa disponibile sul sito istituzionale della Siae, [www.siae.it](http://www.siae.it), e della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, [www.librari.beniculturali.it](http://www.librari.beniculturali.it).

4. La domanda deve essere corredata da autocertificazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, circa la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e di cui all'articolo 6, comma 1, dalla dichiarazione dei redditi del 2021 riferita all'anno fiscale 2020,





*Al Ministro della cultura*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*

da apposita autorizzazione al trattamento dei dati personali e da copia di un documento di identità in corso di validità. Le domande devono altresì contenere l'indicazione dell'OGC/EGI di appartenenza e le coordinate bancarie ai fini della disposizione del bonifico di cui al comma 6. Gli artisti che non hanno conferito mandato ad alcun OGC/EGI devono comunque indicarne uno tra quelli abilitati, al fine di ottenere l'erogazione del contributo, senza obbligo di iscrizione.

5. Entro venti giorni dal termine per la presentazione delle domande, la SIAE trasmette agli OGC/EGI le domande di rispettiva competenza, i quali, nei quindici giorni successivi, verificano il possesso dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento del beneficio e comunicano alla Siae l'esito dell'istruttoria.

6. Decorso il termine per l'eventuale esperimento della procedura di riesame prevista dall'articolo 7, comma 2, la SIAE trasferisce agli OGC/EGI la quota parte delle risorse da assegnare ai beneficiari di rispettiva pertinenza e il beneficio economico è erogato entro i successivi quindici giorni dalla SIAE o da altro OGC/EGI attraverso uno o più bonifici sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda, previa comunicazione all'interessato.

Art. 5

*(Risorse destinate ai mandatari)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, il beneficio è riconosciuto ai lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore e dei diritti connessi in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli OGC/EGI di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e all'articolo 8 del decreto legislativo 17 marzo 2017, n. 35, di nazionalità italiana e residenti in Italia alla data del presente decreto, per i quali il contratto abbia data antecedente al 31 dicembre 2021 e sia regolarmente in corso alla data del presente decreto.

2. Ai beneficiari è riconosciuto un contributo di entità fissa e uguale per ciascun appartenente alla categoria, calcolato dividendo la somma complessiva di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), per il numero totale delle richieste ammesse al beneficio.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i soggetti interessati presentano alla SIAE apposita domanda, secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore generale Biblioteche e diritto d'autore del Ministero della cultura e utilizzando la modulistica al tal fine resa disponibile sul sito istituzionale della SIAE, [www.siae.it](http://www.siae.it), e della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, [www.librari.beniculturali.it](http://www.librari.beniculturali.it).

4. La domanda deve essere corredata da autocertificazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, circa la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e di cui all'articolo 6, comma 1, da apposita autorizzazione al trattamento dei dati personali e da





*Al Ministro della cultura*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*

copia di un documento di identità in corso di validità. Le domande devono altresì contenere l'indicazione dell'OGC/EGI pertinente e le coordinate bancarie ai fini della disposizione del bonifico di cui al comma 6.

5. Entro venti giorni dal termine per la presentazione delle domande, la SIAE trasmette agli OGC/EGI le domande di rispettiva competenza, i quali nei quindici giorni successivi verificano il possesso dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento del beneficio, e, in particolare, i compensi di tipo professionale, la vigenza ed efficacia del contratto di mandato di rappresentanza e il relativo oggetto.

Gli OGC/EGI comunicano alla Siae l'esito dell'istruttoria con riferimento ai singoli mandatarî di rispettiva pertinenza. La Siae compie le medesime verifiche con riferimento ai mandatarî di propria competenza.

6. Decorso il termine per l'eventuale esperimento della procedura di riesame prevista dall'articolo 7, comma 2, la SIAE effettua il calcolo del valore da erogare ai mandatarî ammessi al beneficio e trasferisce agli OGC/EGI la quota parte delle risorse da assegnare ai beneficiari di rispettiva pertinenza. Il beneficio economico è erogato entro i successivi quindici giorni dalla SIAE o da altro OGC/EGI attraverso uno o più bonifici sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda, previa comunicazione all'interessato.

Art. 6

*(Disposizioni comuni)*

1. In aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 3, 4, e 5 per le tre categorie di soggetti beneficiari, per tutti i soggetti richiedenti è richiesta l'assenza di condanne definitive intervenute nei 2 anni precedenti la richiesta, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato che incidono sulla moralità professionale o per uno dei reati di cui agli artt. 171 e ss. della legge 22 aprile 1941, n. 633, e comunque per un delitto consistente nella violazione delle norme di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi. La causa ostativa non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

2. Con riferimento ai requisiti reddituali complessivi, le autocertificazioni a corredo delle domande sono trasmesse, entro trenta giorni dall'erogazione dei contributi, dalla SIAE e dagli altri OGC/EGI, all'Agenzia delle entrate per le verifiche ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Con riferimento al requisito del reddito





*Al Ministro della cultura*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*

autorale, la SIAE e gli OGC/EGI effettuano verifiche, anche a campione, delle istanze presentate, anche acquisendo presso i soggetti richiedenti il beneficio la documentazione probatoria utile. Il destinatario della verifica è tenuto, entro dieci giorni dalla richiesta, a trasmettere alla SIAE e agli OGC/EGI tutta la documentazione necessaria al fine della verifica.

3. Nel caso in cui un soggetto rientri nella categoria di cui alla lettera a) e in quella di cui alla lettera b) dell'articolo 2, comma 1, al medesimo è attribuito unicamente il beneficio di valore maggiore tra i due, calcolati ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente decreto.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i contributi percepiti non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 7

*(Supplemento istruttorio e termine della procedura)*

1. Il mancato possesso, alla scadenza del termine di presentazione delle domande, di uno o più requisiti richiesti, è causa di esclusione dal beneficio. Entro il termine previsto, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 5, per la categoria degli autori, dall'articolo 4, comma 5, per la categoria degli AIE, e dall'articolo 5, comma 5, per la categoria dei mandatari, per la verifica del possesso dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento dei benefici, l'OGC/EGI interessato, in presenza di accertati errori o incompletezze sanabili, invita l'istante a rettificare o integrare i dati mancanti con apposita dichiarazione sottoscritta, assegnandogli un termine di sette giorni per la regolarizzazione. L'OGC/EGI interessato procede, entro i successivi cinque giorni, alla verifica della documentazione integrativa trasmessa dall'istante. Trascorso inutilmente il termine assegnato dall'OGC/EGI per la rettifica o l'integrazione dei dati, il procedimento non ha seguito, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

2. All'esito dell'esame delle domande e delle verifiche effettuate, anche in sede di supplemento istruttorio, del possesso dei requisiti, gli OGC/EGI interessati pubblicano, sul proprio sito, l'elenco delle domande presentate e i relativi esiti. Entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione dei suddetti elenchi, l'istante può presentare, all'OGC/EGI di pertinenza, un'istanza motivata e documentata di riesame della propria posizione. In caso di presentazione di istanza di riesame, l'OGC/EGI interessato procede, entro i successivi sette giorni, al riesame della domanda. Decorso







*Al Ministro della cultura*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*

inutilmente il termine per la presentazione dell'istanza di riesame, la procedura si intende definitivamente conclusa.

Art. 8  
(Sanzioni)

1. Qualora venga accertata la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento della domanda, anche in seguito alle verifiche condotte ai sensi dell'articolo 6, comma 2, il soggetto gestore erogante dispone l'immediata revoca del beneficio, trasmettendo alla Agenzia delle Entrate il dettaglio delle somme indebitamente percepite e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, più interessi e sanzioni di legge.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui al presente decreto, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con le sanzioni previste per le false dichiarazioni all'amministrazione dello Stato.

Art. 9  
(Monitoraggio)

1. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'erogazione delle somme di cui al presente decreto, la SIAE e gli altri OGC/EGI trasmettono alla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore del Ministero della cultura una relazione complessiva sull'intervento, contenente, tra l'altro, l'elenco dei beneficiari, divisi per categoria, e le somme erogate.

Art. 10  
(Trattamento dei dati personali)

1. I dati raccolti con la domanda per il riconoscimento del beneficio sono trattati e utilizzati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura a tal fine necessaria.
2. I dati possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Ministero della cultura, alla SIAE e agli altri OGC/EGI, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa europea.





*Al Ministro della cultura*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti la procedura per il riconoscimento del beneficio.

4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

Art. 11

*(Disposizioni finali)*

1. Il decreto del Direttore generale Biblioteche e diritto d'autore del Ministero della cultura relativo alle modalità per la presentazione delle domande è adottato entro cinque giorni dalla avvenuta registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma

IL MINISTRO DELLA CULTURA

II MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

